



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Anni 2017-2019

(approvato in Consiglio in data 13 febbraio 2017)

Aggiornato con delibera consiliare del 15.01.2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Paragrafo 1

(Premessa)

Per far fronte al fenomeno corruttivo è stata approvata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione il cui aspetto caratterizzante consiste nella definizione per ogni pubblica amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che effettui l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Con il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" è stata individuata nella trasparenza totale uno dei principali strumenti per la prevenzione della corruzione intesa in un'accezione ampia ed è stato previsto l'obbligo per ogni pubblica amministrazione, di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI), coordinandone i contenuti con quelli del PTPC di cui il PTTI costituisce una sezione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), competente per la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa, al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi circa l'obbligo anche per gli Ordini Professionali di adottare le misure di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013, con deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabili tali disposizioni anche agli Ordini ed ai Collegi professionali considerati quali Enti pubblici inseriti nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

Pertanto, l'Autorità ha stabilito che gli Ordini professionali "dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfirabilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.

L'Autorità ha, infine, comunicato che eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto di tali obblighi.

Con informativa n. 93 del 2 agosto 2016 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha diramato a tutti gli Ordini locali le novità e le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che con l'art. 3 ha ridefinito l'ambito applicativo introducendo l'art. 2-bis al D.Lgs. 33/2013 con cui è stato chiarito che agli Ordini professionali si applica, ove compatibile, la disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni in materia di normativa sulla trasparenza.

La nuova disciplina ha ampliato l'art. 3 del D.Lgs. 33/2013 introducendo il comma 1 bis e 1 ter che demanda all'ANAC la facoltà di precisare, in sede di PNA, gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa ed alle attività svolte, prevedendo modalità semplificate per gli Ordini Professionali.

Inoltre all'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 sono state apportate modifiche volte ad eliminare l'obbligo di adozione del PTTI, sostituendolo con l'obbligo, meno gravoso, di indicare in una specifica Sezione del PTPC il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Infine, sono state apportate modifiche all'art. 14 del citato decreto legislativo, inserendo il comma 1-bis, con cui si è provveduto a semplificare in modo significativo le previsioni degli obblighi di pubblicazione a carico dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Taranto, sulla base del PNA, delle indicazioni e delle linee guida operative del Consiglio Nazionale, ha pertanto intrapreso un percorso per il graduale adeguamento dell'ente alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013 così come modificati dal citato D.Lgs. n. 97/2016.

Il presente PTPC redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, si prefigge i seguenti obiettivi, coerentemente alle Indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- ✓ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- ✓ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- ✓ creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;
- ✓ stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2017-2019.

Paragrafo 2

FUNZIONI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ODCEC TARANTO

Con il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139 è stato costituito l'ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio dell'Ordine (composto da 11 consiglieri), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 5 membri) e dalla struttura amministrativa composta da 3 dipendenti.

Gli **Organi** dell'ordine territoriale sono: il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'ente, il Consiglio, l'Assemblea degli iscritti ed il Collegio dei revisori, a cui va aggiunto il Consiglio di Disciplina, composto da iscritti all'Albo e nominato dal Presidente del Tribunale.

Le **attribuzioni** dell'Ordine sono le seguenti (art. 12 D. Lgs. n.139/2005):

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
- d) provvede alla verifica dei requisiti di iscrizione all'albo dei propri iscritti;
- e) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- f) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- g) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'ordine;
- h) trasmette al Consiglio di disciplina gli atti ricevuti con cui vengono segnalate eventuali violazioni delle leggi che regolano la professione;
- i) delibera i provvedimenti disciplinari su proposta del Consiglio di Disciplina;
- j) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- k) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'ordine;
- m) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- n) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;
- r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

L'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto opera nel circondario del Tribunale di Taranto e annovera, alla data del 31/12/2016, n. 1055 iscritti; all'Ordine sono state inoltre iscritte 2 S.T.P.


Si può collocare l'ordine di Taranto nella fascia degli Ordini territoriali di ridotte dimensioni organizzative in quanto articolato in una struttura amministrativa alquanto semplificata e che attualmente impiega n. 3 dipendenti tutti di livello B. Pertanto, non vi sono dipendenti a cui poter assegnare le funzioni di Direttore o a cui affidare incarichi dirigenziali.

La dimensione e l'articolazione organizzativa dell'Ordine incidono fortemente sulle caratteristiche del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Mentre non si pongono problemi negli Ordini territoriali dotati di una pianta organica che presenti fra i dipendenti un dirigente al quale assegnare le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli Ordini di ridotte dimensioni organizzative, l'assenza di dipendenti a cui affidare gli incarichi per adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 190/12 e dal decreto legislativo n. 33/2013, fa sorgere il problema di come applicare nell'Ordine professionale il principio fissato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Poiché il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine deve essere affidato ad un Responsabile, tale funzione non può che essere attribuita ad un soggetto dotato di poteri decisionali in relazione alle attività dell'ordine e che sia in grado di svolgere tale ruolo con la necessaria autonomia.

Pertanto, Il Consiglio dell'Ordine di Taranto, nella seduta del 16 gennaio 2017, ha nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza il Consigliere Dott. Nicola DE FLORIO.



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019

Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTPC

Il PTPC è stato redatto tenendo conto del P.N.A. predisposto dall'ANAC e delle Linee Guida di carattere generale adottate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed allegate all'informativa n. 36/2014 integrata e modificata dalla n. 93/2016 che hanno rappresentato il riferimento operativo principale nella predisposizione del documento programmatico.

Il Piano individua, per il triennio 2017-2019, le **aree di attività**, e all'interno di queste i **processi, a rischio corruttivo più elevato**; inoltre, descrive il **diverso livello di esposizione delle aree a rischio di corruzione**, indica gli **interventi organizzativi** volti a prevenire o ridurre il medesimo rischio e disciplina le **regole di attuazione, di controllo e di monitoraggio degli interventi di prevenzione**.

Il Piano sarà soggetto ad **aggiornamento annuale** a cura del Responsabile tenendo conto delle normative sopravvenute, degli eventuali mutamenti della struttura organizzativa e dell'emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 è colui che - individuato e nominato dal Consiglio - è chiamato a svolgere concretamente un'azione di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'Ordine.

Il suo principale **compito** è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di aggiornarlo in presenza di novità di tipo normativo od organizzativo. Il Piano deve essere, dunque, costantemente controllato, vigilato e verificato nella sua efficacia ed attualità dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile deve definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti ed i collaboratori destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo individuando idonei percorsi di formazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 il Responsabile per la prevenzione della corruzione deve anche contestare le situazioni di incompatibilità e di inconfiribilità.

Considerati i delicati compiti organizzativi ed il carico di responsabilità, l'Ordine provvede ad assicurare al Responsabile un adeguato supporto mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

La gestione del rischio di corruzione

L'individuazione delle aree di rischio dell'ODCEC di Taranto è stata il risultato di una mappatura "sul campo" effettuata, propedeuticamente e funzionalmente all'elaborazione del presente Piano, verificando l'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'Ordine. Stante l'attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/flussi, l'elenco dei procedimenti mappati non ha pretesa di esaustività ma si concentra nell'individuazione di un elenco il più completo possibile dei processi maggiormente rilevanti per frequenza.

Il punto di partenza per la mappatura è stata la legge n. 190/2012, e il PNA, che individuano cinque particolari aree di rischio:

- A. *affidamento di lavori, servizi e forniture;*
- B. *assunzione e progressione del personale;*
- C. *Formazione Professionale Continua*
- D. *Parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali*
- E. *Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi*

La legge n. 190/2012 individuando le attività più esposte al rischio di corruzione impone a tutte le pubbliche amministrazioni di formulare un'**apposita e calibrata strategia di prevenzione** attraverso l'attivazione di azioni coerenti, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corruttivi in relazione ai suddetti procedimenti.

Tenuto conto dell'articolazione organizzativa descritta sopra e dei centri di responsabilità, sono state selezionate le aree e i processi organizzativi in cui potenzialmente si potrebbe annidare il rischio di corruzione.

Si è, pertanto, provveduto alla **mappatura dei processi maggiormente esposti al rischio corruttivo tenendo conto delle specificità funzionali e di contesto dell'ODCEC di Taranto**. Ciò ha consentito all'Ordine di esplicitare il **proprio sistema di gestione del rischio**, inteso come insieme coordinato di attività per guidare e controllare l'amministrazione in riferimento ai rischi stessi. L'identificazione dei rischi è avvenuta tramite un percorso di analisi dei rischi con la collaborazione di tutta la struttura organizzativa ed il coinvolgimento degli organi di vertice.

L'analisi dei processi mappati in ottica di individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione è stata realizzata utilizzando la duplice prospettiva, definita dall'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, che considera:

- la **probabilità** dell'accadimento dell'evento corruttivo;
- l'**impatto** dell'evento corruttivo.

Preliminarmente **sull'area di rischio A)** si segnala che, date le ridotte dimensioni dell'ente e l'esiguità degli acquisti si è deciso di evidenziare i processi relativi all'acquisto di beni e servizi effettuati per importi tali da non superare i limiti previsti dalla normativa per le procedure di evidenza pubblica.

Si segnala, inoltre, **rispetto all'area di rischio indicata con la B)** che non è stato preso in considerazione il processo relativo allo svolgimento di concorsi pubblici attinente all'area denominata "acquisizione e progressione del personale" in quanto ad oggi non sono prevedibili assunzioni di nuovo personale da reclutare mediante procedura selettiva o concorsuale.

Ci si riserva, in ogni caso, di predisporre una procedura di controllo e delle adeguate misure di prevenzione della corruzione per i processi sopraindicati entro l'arco temporale di riferimento del presente Piano qualora se ne ravvisasse la necessità.

In merito alle altre aree di rischio segnalate dall'ANAC si evidenzia quanto di seguito descritto.

C. Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r.137/2012)

esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;

vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;

organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;

mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;

mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;

mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;

inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure

controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, nonché quelle previste dall'ordinamento professionale;

introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante news letter periodica a tutti gli iscritti e pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi;

controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

D. Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi

incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;

effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse dei professionisti

valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure

necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di:

a) designazione dei consiglieri delegati per le valutazioni di congruità;

b) modalità di funzionamento della Commissione;

c) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;

organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

E. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.

Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Possibili misure

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, volta per volta, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, con criteri di rotazione e quando necessario anche mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti.

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;

rotazione dei soggetti da nominare;

valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;

se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;

verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;

eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Monitoraggio e Relazione sulle misure di prevenzione della corruzione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, **in data 16 gennaio 2017 ha** sottoposto al Presidente ed al Consiglio una **Relazione consuntiva** recante

i risultati dell'attività svolta finalizzata al miglioramento continuo della strategia di prevenzione della corruzione e la pubblica sul sito internet istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente", allegandola al PTPC dell'anno successivo. Tale documento conterrà indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione adottate con riguardo alla gestione dei rischi, alla formazione, al Codice di comportamento adottato ed altre iniziative di interesse.

Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Disposizioni in merito alla rotazione del personale

La rotazione del personale è attuata tenendo conto dell'organico in forza all'Ordine.

Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'Ordine provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

In conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'ordine provvede ad adottare il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti.

Formazione del personale

Su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, saranno individuati anche i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

Obblighi di trasparenza - Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia. Ai sensi del Dlgs n. 139 del 2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio dell'Ordine (composto da n.11 consiglieri), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da n.5 membri effettivi), dalla struttura amministrativa composta da n. 3 dipendenti.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nella seguente tabella e in forma più estesa nella carta dei servizi pubblicata sul sito web dell'ordine.

Attività	Unità Organizzativa e Responsabile
Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	Segreteria del Consiglio di Disciplina territoriale - Presidente Consiglio di Disciplina territoriale Coordinatore della Commissione Disciplina
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	Segreteria Albo e Elenco - Consigliere Segretario
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	Segreteria Albo e Elenco - Consigliere Segretario
Iscrizione, trasferimento e cancellazione, rilascio certificati e attestazioni relativi al Registro del Tirocinio	Segreteria Albo e Elenco - Consigliere Segretario
Accredito eventi formativi	Consiglio dell'Ordine
Riconoscimento crediti FPC degli Iscritti	Consiglieri delegati – Consiglio Ordine
Pareri in materia di onorari	consiglieri delegati – consiglio dell'ordine
Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	Consiglio di Disciplina– Consiglio dell'Ordine

2. Le principali novità

In materia di trasparenza e integrità, l'Ordine si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito che sarà articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato decreto.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Per la redazione del piano il Responsabile della Trasparenza si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

La tabella riportata, redatta con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti, riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 applicabili all'Ordine con il relativo stato di attuazione e i tempi di completamento.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

5. Processo di attuazione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

6. Accesso agli atti e Accesso civico

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 e ss. mm. ii.

Al sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione non dovendo essere motivata, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Il responsabile della trasparenza può farsi coadiuvare dai seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013:

- Consigliere Segretario
- personale assegnato alla segreteria di presidenza.

7. Dati ulteriori

L'Ordine, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione:

- Incarichi assegnati agli Iscritti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine
- Incarichi assegnati agli Iscritti dal Presidente dell'Ordine

DISPOSIZIONI FINALI

Paragrafo 8

(Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione)

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette al Consiglio Direttivo dell'Ordine una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Paragrafo 9

(Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano)

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati.

ATTIVITA' DA ESEGUIRE	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Diffusione del presente Piano tra gli uffici dell'Ordine e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione
Adeguamento del sito web	Contestualmente all'entrata	Responsabile della

istituzionale dell'Ordine agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013

vigore del Piano

trasparenza

Paragrafo 10

Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

1. Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

Proposta, da parte del Responsabile, dei programmi di formazione relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano

Responsabile della prevenz. della corruzione

Proposta, da parte del Responsabile, dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione relativi alle attività a maggiore rischio di corruzione

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano

Responsabile della prevenz. della corruzione

Ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Ordine e dei relativi termini di conclusione.
Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano

Responsabile della prevenz. della corruzione
Resp. della trasparenza

2. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio Direttivo.

3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.

Paragrafo 11

(Entrata in vigore)

Il presente piano entra in vigore il 13 febbraio 2017.